

Concorso, per titoli ed esami, a 4 posti di Consigliere di Stato (DPCS n. 40 in data 10 aprile 2018 - G.U. n.33 4[^] Serie speciale del 24 aprile 2018).

Tracce prove scritte:

4 marzo 2019 - Diritto civile e commerciale, con riferimenti al diritto romano
- traccia estratta n.2

5 marzo 2019 - Diritto internazionale
- traccia estratta n.2

6 marzo 2019 - Diritto amministrativo (prova teorica)
- Traccia estratta n.2

8 marzo 2019 - Diritto amministrativo (prova pratica)
- traccia estratta n.2

9 marzo 2019 - Scienza delle finanze e diritto finanziario
- traccia estratta n.1

DIRITTO CIVILE

Traccia n.1

Pagamento con surrogazione e trasferimento delle garanzie.

[Handwritten signatures]



4 MAR. 2019

DIRITTO CIVILE

Traccia n.2

Risoluzione del contratto per inadempimento e opponibilità dell'acquisto del terzo.



4 MAR 2019

DIRITTO CIVILE

Traccia n.3

Adempimento indiretto dell'obbligo altrui e surrogazione del terzo.

Efe
[Signature]



[Signature]
[Signature]
4 MAR. 2019

DIRITTO INTERNAZIONALE

Traccia n.1

Il riconoscimento delle situazioni e dei rapporti sorti all'estero.

[Handwritten signatures]

- 5 MAR. 2019

[Small handwritten mark]



The stamp is circular with the text "CONSIGLIO DI STATO" around the perimeter. In the center, there is a map of Italy and a five-pointed star.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Traccia n.2

Obblighi degli Stati nelle zone di ricerca e soccorso in mare (S.A.R.).

[Handwritten signatures]

- 5 MAR. 2019

[Handwritten signature]



DIRITTO INTERNAZIONALE

Traccia n.3

Lotta al terrorismo internazionale e diritti fondamentali nel quadro del diritto dell'Unione Europea.

A collection of handwritten signatures in black ink, including a large stylized 'A' at the top, a signature that appears to be 'Roh' in the middle, and two other distinct signatures below.

- 5 MAR. 2019



DIRITTO AMMINISTRATIVO (prova teorica)

Traccia n. 1

Interdittiva antimafia e garanzie nel procedimento e nel processo.



[Handwritten signatures and initials]

DIRITTO AMMINISTRATIVO (prova teorica)

Traccia n. 2

Dialogo tra stazione appaltante e concorrente durante il procedimento di gara, con particolare riferimento ai quesiti e al soccorso istruttorio.



6 MAR. 2019

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature on the right and several smaller ones below it.

DIRITTO AMMINISTRATIVO (prova teorica)

Traccia n. 3

Forme consensuali, perequative e compensative nel governo del territorio.




- 6 MAR. 2019



- 8 MAR. 2019

PROVA PRATICA

TRACCIA 1



Con il ricorso di primo grado n. X del 2019 (ritualmente notificato), il signor Tizio (cittadino elettore) ha impugnato ex art. 130 c.p.a. il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale del Comune di Y (avente più di 15.000 abitanti), a seguito delle elezioni svoltesi in data XX e YY, nella parte in cui:

- a) per una lista non collegata ad altre, che ha ottenuto un seggio, è stato proclamato eletto il signor Alfa con 205 voti, mentre doveva essere proclamato eletto il signor Beta;
- b) è stato attribuito al Sindaco eletto al turno di ballottaggio, signor Caio, il premio di maggioranza del 60% dei seggi e conseguentemente sono stati proclamati eletti sei consiglieri comunali;
- c) è stato proclamato eletto il medesimo signor Caio.

Il ricorrente Tizio ha formulato le seguenti censure.

Con la prima, ha lamentato che il signor Beta – cui sono stati attribuiti 200 voti - doveva essere proclamato eletto al posto del signor Alfa, poiché:

- a) sarebbe stata illegittima la sottrazione a Beta di 6 voti nella sezione 9, motivata per il fatto che sarebbero stati ravvisati segni di riconoscimento, espressi scrivendo il cognome del candidato tutto in maiuscolo, con la successiva apposizione di un punto;
- b) dai verbali risulta che nella sezione 10 al signor Beta è stata attribuita una sola preferenza, mentre in realtà, come segnalatogli da due rappresentanti di lista, questi avrebbe ottenuto 6 voti.

Con la seconda, egli ha premesso che:

- a) il totale dei voti validi computati al primo turno (dato dalla somma delle schede contenenti voti espressi in favore dei candidati alla carica di Sindaco e delle schede contenenti voti espressi anche in favore delle liste dei candidati alla carica di consigliere) è stato pari a n. 50.000 e che, non avendo nessuno di essi superato il 50% dei voti validi, sono stati ammessi al turno di ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di suffragi, cioè i signori Caio e Sempronio;
- b) le liste sostenitrici al primo turno del candidato Sempronio hanno ottenuto n. 27.000 voti, pari al 54% dei voti validi, mentre le liste che hanno appoggiato il candidato Caio hanno conseguito n. 14.000 voti, e che al turno di ballottaggio ha partecipato un numero di elettori pari al 53% degli aventi diritto, con l'attribuzione al candidato Sempronio di N voti e di N1 voti al candidato Caio;
- c) in violazione dell'art. 73, comma 10, del t.u. n. n. 267/2000, l'Ufficio Centrale Elettorale, pur in presenza del superamento già al primo turno del 50% dei voti validi da parte della coalizione di liste che aveva sostenuto il

Four handwritten signatures in black ink at the bottom of the page.



- 8 MAR. 2019

candidato Sempronio, ha computato anche i voli validi espressi al ballottaggio (tali da condurre ad un numero maggiore complessivo per il signor Caio) ed ha assegnato il premio di maggioranza del 60% alle liste che hanno appoggiato il sindaco eletto Caio (e non, come si sarebbe dovuto, alle liste che hanno appoggiato il candidato sindaco Sempronio): ad avviso del ricorrente, per il computo dei "voti validi", cui rapportare il risultato delle liste ai sensi della disposizione citata, si dovrebbe tenere conto solo della sommatoria dei voti di lista e di quelli espressi in favore di tutti i candidati alla carica di sindaco al primo turno, e non anche dei voti conseguiti dai candidati alla carica di sindaco al turno di ballottaggio, che non si sarebbero quindi dovuti sommare ai primi.

Ciò premesso, il ricorrente ha impugnato il verbale nella parte in cui ha richiamato il principio di governabilità ed ha dedotto che, nel bilanciamento tra l'obiettivo della governabilità ed il principio di rappresentatività, il legislatore ha optato a favore del secondo nel caso in cui le liste o i gruppi di liste che hanno sostenuto un Sindaco, poi non risultato eletto nel primo turno, abbiano raggiunto e superato un numero di voti validi – il 50 per cento *ex art. 73, comma 10, del testo unico* – idoneo a dimostrare una effettiva rappresentatività della maggioranza del corpo elettorale nel suo complesso.

Con il terzo motivo, il signor Tizio ha dedotto l'illegittimità della proclamazione a Sindaco del signor Caio, il quale – con sentenza di primo grado pubblicata nel mese di maggio 2016, appellata - è stato condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, per il delitto di tentativo di abuso di ufficio e per una condotta commessa nel mese di novembre 2012, sicché ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del d.lg. 31 dicembre 2012, n. 235, non poteva esservi la proclamazione.

Con un ricorso incidentale, il signor Alfa ha impugnato il verbale di proclamazione degli eletti, deducendo la spettanza in suo favore di ulteriori 15 voti nella sezione 8, allegando dichiarazioni sostitutive di atto notorio di rappresentanti di lista, candidati, elettori presenti allo spoglio, indicanti tale numero di ulteriori voti non attribuiti.

Con riferimento al terzo motivo e quanto alla censura di violazione dell'art. 11 del d.lg. n. 235 del 2012, il signor Caio ha dedotto che – ai sensi dell'art. 25 Cost. e dei principi della Convenzione Edu – la relativa disposizione non si applica in relazione alle condotte poste in essere prima della sua entrata in vigore.

Nel corso del giudizio, i controinteressati e il Comune hanno chiesto che comunque il ricorso sia integralmente respinto.

Il T.A.R., con il dispositivo n. X del 2019, cui faceva seguito la sentenza n. XX del 2019:

- ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il primo motivo, rilevando d'ufficio che, dalla lettura del verbale della sezione n. 10, si desume un errore materiale, poiché si legge che al candidato Alfa sono stati attribuiti 3 voti, mentre in realtà da pagina 49 si desume che sono stati attribuiti 13 voti; sicché, facendo



applicazione, per un evidente principio di equità, dei principi sulla cd. ~~prova~~ di resistenza, il risultato comunque non cambierebbe;

- di conseguenza, ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale;
- ha accolto il secondo motivo, ritenendo che il verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale si fonda sull'erroneo presupposto che l'espressione "voti validi" debba ricomprendere anche tutti i voti espressi in favore dei candidati alla carica di sindaco nell'ambito del turno di ballottaggio e rilevando che il riferimento dell'art. 73, comma 10, ai voti validi si riferisce solo al primo turno; ha respinto il terzo motivo, escludendo l'applicabilità dell'art. 11 del d.lg. n. 235 del 2012, poiché la condanna ha riguardato una condotta di tentativo di abuso d'ufficio, non presa in considerazione dal medesimo art. 11;
- per la soccombenza parziale, ha condannato il Comune al pagamento in misura ridotta delle spese del giudizio.

Il dispositivo della sentenza e la motivazione sono stati impugnati - con distinti appelli, tutti seguiti da rituali motivi aggiunti - dal signor Tizio, dal signor Sempronio, dal signor Caio e dal Comune.

Nell'impugnare la statuizione di inammissibilità delle censure riguardanti la proclamazione del signor Alfa, il signor Tizio ha lamentato che il TAR avrebbe violato le regole processuali per cui solo con ricorso incidentale si può ampliare il *thema decidendi* introdotto nel giudizio elettorale, anche quando si discuta di un mero errore materiale, sicché, in mancanza del ricorso incidentale del signor Alfa, non potevano essere presi in considerazione i 10 voti in questione.


Nel merito, avverso la proclamazione del signor Alfa, il signor Tizio ha riproposto le censure di primo grado, allegando le dichiarazioni sostitutive dei due rappresentanti di lista e deducendo che comunque contrasterebbe con l'art. 24 Cost. il subordinare l'ammissibilità di una censura del ricorso elettorale alla produzione di dichiarazioni sostitutive.

Con riferimento alla reiezione del terzo motivo di violazione dell'art. 11 del d.lg. n. 235 del 2012, l'appellante signor Tizio ha dedotto che si tratterebbe di una questione devoluta al giudice civile (riservandosi di agire con la *translatio iudicii*, con conseguente interesse a proporre il motivo d'appello).

Il signor Sempronio ha chiesto la riforma della sentenza del TAR col rigetto del secondo motivo di primo grado, deducendo che:

- 1) il riferimento ai "voti validi", di cui all'art. 73, comma 10, riguarda anche il secondo turno perché per "voti validi" deve intendersi la somma dei voti validamente espressi per tutte le liste e dei candidati alla carica di Sindaco in entrambi i turni di scrutinio, ovvero nell'intero procedimento elettorale;
- 2) l'espressione "voti validi" indica tutti i voti espressi nell'intero procedimento elettorale che conduce all'elezione del sindaco ed al rinnovo del consiglio comunale, poiché il procedimento di elezione ed assegnazione dei seggi per il consiglio comunale è unitario e in esso l'elezione del consiglio è strettamente

- 8 MAR. 2019



collegata a quella del sindaco, tanto che, ai sensi dell'art. 73, comma 4, solo all'esito del secondo turno vengono assegnati i seggi alle liste;

- 3) l'assetto del consiglio può essere definito solo all'esito del secondo turno, come dimostra la possibilità del cd. apparentamento, che può modificare radicalmente la composizione del consiglio comunale;
- 4) l'interpretazione sostenuta in appello è coerente con l'esigenza di garantire al Sindaco la maggioranza consiliare, poiché la caratteristica della forma di governo comunale è un sistema per l'elezione del consiglio che consenta al sindaco di svolgere adeguatamente le funzioni stabilite dalla legge, garantendo che tra esecutivo e maggioranza consiliare vi sia "consonanza politica".

L'appellante, per il caso in cui risultasse condivisibile la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, ha chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 10, poiché in tal caso risulterebbero violati gli artt. 3, 48 e 97 della Costituzione, derivando una disparità di trattamento tra i voti espressi nel primo turno di elezione e quelli espressi nel secondo, che non conterebbero al fine della determinazione del totale dei voti validi, con una lesione al principio di efficienza, in quanto il Comune sarebbe sottoposto permanentemente agli indirizzi contrari della maggioranza consiliare, con rischi continui di commissariamento.

Il signor Caio ha impugnato la sentenza nella parte in cui si è pronunciata - pur respingendola - sulla censura di violazione dell'art. 11, comma 1, del d.lg. n. 235 del 2012, trattandosi di una questione incidente su posizioni di diritto soggettivo, conoscibili dal giudice ordinario.

Con il suo appello, il Comune ha impugnato la statuizione del TAR che lo ha condannato al pagamento delle spese del giudizio, rilevando che non sussistono i presupposti della sua soccombenza.

Si è costituito in sede di appello il signor Alfa, il quale ha riproposto la censura formulata col suo ricorso incidentale, chiedendone l'accoglimento, per il caso di accoglimento dell'appello del signor Tizio, ed ha eccepito l'inammissibilità del deposito in appello delle dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista, effettuato da Tizio.

Con memoria, il signor Tizio ha resistito agli appelli proposti dal signor Sempronio e dal Comune, deducendo in particolare che il Comune in primo grado ha chiesto il rigetto del ricorso originario, risultando parzialmente soccombente.

Il candidato rediga la decisione esaminando tutte le questioni in rito e in merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre ovvero ritenga possibile l'assorbimento di uno o più motivi.

A

[Handwritten signatures]

- 8 MAR. 2019



PROVA PRATICA

TRACCIA N. 2

8 MAR 2019

Una centrale di committenza bandiva gara per l'affidamento, a mezzo di apposita convenzione, del servizio triennale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni territoriali aderenti al sistema di *procurement* accentrato.

Alla gara partecipavano le società A, B e C.

L'appalto veniva aggiudicato alla società A, seconda classificata la società C e terza la società B.

La società B impugnava l'aggiudicazione con ricorso ritualmente notificato, sostenendo che le offerte presentate dalle società A e C fossero imputabili ad un unico centro decisionale.

Il ricorso veniva rigettato dal Tar con sentenza in forma semplificata emessa in esito all'udienza camerale.

A seguito della pubblicazione della sentenza la centrale di committenza stipulava senza indugio la convenzione con la società A.

La società B interponeva tempestivamente rituale appello al Consiglio di Stato.

Con sentenza in forma semplificata emessa in esito all'udienza camerale il Consiglio di Stato, ritenendo che le offerte delle società A e C fossero di fatto imputabili ad un centro decisionale *de facto* unitario, in riforma della sentenza impugnata annullava l'aggiudicazione disposta a favore della società A e statuiva il diritto della società B all'aggiudicazione della gara ed al conseguente subentro nella convenzione stipulata tra la società A e la centrale di committenza.

La società B, quindi, avanzava formale richiesta alle Amministrazioni aderenti al sistema di *procurement* accentrato di subentrare nei contratti da queste frattanto stipulati con la società A, ricevendo, tuttavia, un rifiuto motivato dall'assunto carattere perplesso della sentenza del Consiglio di Stato, che, lungi dal menzionare espressamente il subentro nei contratti a valle, disponeva il solo subentro nella convenzione a monte.

La società B, pertanto, radicava ricorso ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a. di fronte al Consiglio di Stato.

- 8 MAR 2019
CONSIGLIO DI STATO

Il ricorso veniva notificato alla stazione appaltante ed alla società A nel domicilio rispettivamente eletto all'atto della costituzione nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Nessuno si costituiva.

Il Consiglio di Stato definiva il giudizio statuendo che l'espressione "*subentro nella convenzione*" comportasse il subentro della società B anche nei contratti stipulati a valle dalle Amministrazioni aderenti al sistema di *procurement* accentrato.


La società X, gerente una catena alberghiera con numerosi hotel, radicava ritualmente opposizione di terzo, sostenendo di avere stipulato con la società A, in esecuzione di un antecedente accordo preliminare condizionato alla futura aggiudicazione della gara, un contratto di cospicuo importo per garantire ospitalità alberghiera al personale della medesima impegnato presso le sedi delle varie Amministrazioni nello svolgimento del servizio per cui è causa: la società X precisava di ricevere dalla sentenza una lesione del proprio interesse economico ed imprenditoriale di carattere diretto, attuale e di magnitudine potenzialmente devastante, avendo già assunto obbligazioni contrattuali con sub-fornitori e non potendo, comunque, agevolmente ricollocare sul mercato le assai numerose stanze riservate ai dipendenti della società A.

La società X, in particolare, lamentava in rito che il ricorso introduttivo del giudizio di chiarimenti non era stato notificato alla società C ed osservava, nel merito, che i chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato andavano contro la lettera del dispositivo della sentenza di appello, per vero riferito alla sola convenzione con la centrale di committenza senza alcuna menzione dei contratti a valle.

Si costituiva la sola società B formulando, in rito, i seguenti rilievi:

- il ricorso sarebbe inammissibile, sia perché la società X non avrebbe natura di terzo ai sensi e per gli effetti del promovimento del giudizio di opposizione, sia perché, a tutto concedere, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto nei confronti della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva definito il giudizio di appello;
- il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto il relativo deposito era stato effettuato il trentesimo giorno dal perfezionamento della notificazione;
- la società X non sarebbe legittimata a lamentare l'omissione dell'evocazione in giudizio della società C, che, peraltro, non avrebbe avuto un concreto interesse a partecipare al giudizio.

La società B aggiungeva, comunque, che il ricorso sarebbe infondato nel merito.





- 8 MAR. 2019

La società X controdeduceva con memoria:

- che essa rivestiva a tutti gli effetti la qualità di terzo, giacché il contratto concluso con la società A, oltretutto in esecuzione di un preliminare anteriore alla stessa aggiudicazione, non aveva affatto i caratteri del sub-contratto rispetto alla convenzione intercorsa fra la centrale di committenza e la stessa società A, ma costituiva, di contro, una pattuizione autonoma;
- che il pregiudizio subito conseguiva, in concreto, solo alla sentenza di chiarimenti;
- che il termine per il deposito del ricorso sarebbe quello ordinario, alla luce dell'autonomia in rito del procedimento di opposizione di terzo rispetto alla sentenza opposta.

Nel corso del giudizio decedeva l'unico avvocato della società B.

La società X, che aveva avuto contezza documentale della circostanza solo all'udienza camerale di trattazione, provvedeva a riassumere il giudizio con atto notificato alle controparti sessanta giorni dopo e tempestivamente depositato.

La società B si costituiva e, nel ribadire le proprie difese, eccepiva l'irritualità della riassunzione.

Nelle more, con distinto ricorso ritualmente notificato la società A proponeva a sua volta opposizione di terzo avverso la sentenza di chiarimenti, in tesi viziata da un originario difetto di notifica: il ricorso introduttivo di tale giudizio, infatti, le era stato notificato presso il domicilio eletto all'atto della costituzione nel giudizio d'appello (la segreteria del Consiglio di Stato), benché, in corso di causa, tale domicilio fosse stato poi mutato.

La società A, inoltre, lamentava che la sentenza in forma semplificata con cui il Consiglio di Stato aveva, in riforma del Tar, annullato l'aggiudicazione alla società A non era stata preceduta da alcun avviso, con conseguenze, in tesi, *eo ipso* invalidanti anche con riferimento alla successiva sentenza di chiarimenti, che da questa strutturalmente e funzionalmente dipenderebbe.

Nel merito, la società A sosteneva che quanto disposto dal Consiglio di Stato in sede di chiarimenti non fosse condivisibile, giacché il subentro della società B esclusivamente nella convenzione era l'unica soluzione che consentisse il rispetto del fondamentale principio del contraddittorio: nel giudizio, infatti, non erano state *ab initio* evocate (né in seguito chiamate) le Amministrazioni aderenti al sistema di *procurement* accentrato.

Si costituiva la stazione appaltante.

3

Si costituiva la società B, la quale svolgeva le seguenti difese ed eccezioni di rito:

- il ricorso introduttivo del giudizio per chiarimenti dinanzi al Consiglio di Stato sarebbe stato ritualmente notificato: il mutamento del domicilio, infatti, sarebbe stato operato con atto non notificato; oltretutto, il nuovo domicilio non era ubicato in Roma, con conseguente irrilevanza della relativa menzione nella sentenza che definiva il giudizio;
- non constava in atti che l'avvocato cui la società A aveva conferito mandato fosse ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori;
- l'art. 120 c.p.a. fa salva "la possibilità della definizione immediata del giudizio nell'udienza cautelare", con ciò intendendosi che l'emanazione di sentenza in forma semplificata è considerata un'opzione *ex lege* sempre consentita, senza la necessità dell'assolvimento da parte del Collegio di alcun particolare onere comunicativo.


Nel merito, la società B ribadiva le proprie argomentazioni circa la correttezza di quanto statuito dal Consiglio di Stato in sede di chiarimenti, osservando che, in sede di ricorso avverso l'aggiudicazione, aveva chiesto sin dal primo grado il subentro in tutti i contratti nelle more stipulati dalla società A in virtù dell'illegittima aggiudicazione e che la sentenza emessa dal Consiglio di Stato in sede di definizione del giudizio di appello recava, in dispositivo, l'accoglimento delle proprie istanze senza alcuna espressa limitazione.

Quanto alle eccezioni di rito mosse *ex adverso* la società A contro-deduceva con memoria:

- che la società B aveva formulato le proprie difese con atto depositato soltanto il trentacinquesimo giorno successivo alla ricezione della notificazione del ricorso;
- che l'avvocato cui era stato conferito il mandato era da tempo ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, come dimostrato da documentazione allegata alla memoria stessa.

Il Consiglio di Stato, riuniti i giudizi, introitava l'affare per la decisione.

Il candidato rediga la decisione esaminando tutte le questioni in rito e in merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre ovvero ritenga possibile l'assorbimento di uno o più motivi.



- 8 MAR 2019

PROVA PRATICA
TRACCIA 3



La società Z realizzava sul tetto piano di un edificio commerciale un impianto fotovoltaico per il quale il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nel mese di giugno 2012 riconosceva la tariffa incentivante ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. g) del d.m. 5 maggio 2011 (cd. 4° conto energia).

In esito alla verifica disposta dal Gestore, con provvedimento n. X del 2016 veniva dichiarata la decadenza dell'impianto dalla tariffa incentivante.

Il provvedimento di decadenza si fondava su due distinte motivazioni:


- I) il mancato rispetto delle condizioni architettoniche che avrebbero reso corretta l'installazione dei pannelli fotovoltaici;
- II) l'illegittimità della variante al titolo edilizio rilasciato dall'Amministrazione comunale.

La società Z, in qualità di soggetto responsabile dell'impianto, e il signor Tizio, nella qualità di progettista dell'impianto medesimo, impugnavano il provvedimento di decadenza, censurando:

- I) il difetto di istruttoria, perché i pannelli sarebbero stati correttamente installati;
- II) l'eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità, dell'irragionevolezza e della sproporzione della sanzione comminata, perché eventuali scostamenti in sede di esecuzione rispetto alle specifiche tecniche, sarebbero in concreto irrilevanti in ragione della particolare conformazione della struttura di sostegno dei pannelli, che rende possibile una loro diversa regolazione e inclinazione;
- III) la violazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sotto il profilo della carenza assoluta dei presupposti, perché le condizioni tecniche dell'installazione dell'impianto erano già note al GSE al momento della richiesta della tariffa incentivante e sono rimaste immutate fino al giorno della verifica;
- IV) la violazione dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sotto il diverso profilo della carenza assoluta dei presupposti e del cattivo esercizio del potere di controllo spettante al GSE, invasivo delle competenze spettanti ad altre pubbliche amministrazioni;
- V) la violazione dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, per difetto di interesse pubblico alla rimozione dell'atto; per lesione dell'affidamento del privato; per mancata comparazione tra i contrapposti interessi.

Il GSE si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione attiva di Tizio e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, osservando che i pannelli non erano stati correttamente installati; che in ogni caso è irrilevante la misura dello scostamento, trattandosi di attività vincolata; che il potere di verifica non ha natura di autotutela; che il privato si è assunto la responsabilità delle proprie dichiarazioni; che possono essere sindacati anche gli atti delle altre Amministrazioni pubbliche, essendo il presupposto per il riconoscimento degli incentivi.

8 MAR. 2019



Nelle more del giudizio, il GSE d'ufficio riesaminava il provvedimento impugnato -previa rinnovazione dell'istruttoria e con richiesta di ulteriori chiarimenti- e decideva di confermarlo con la stessa motivazione, chiedendo altresì la restituzione degli incentivi già erogati.

I ricorrenti impugnavano anche tale provvedimento con atto di motivi aggiunti (notificato al legale rappresentante del Gestore), riproponendo le medesime censure.

Il GSE eccepiva l'inammissibilità dei motivi aggiunti per omessa notificazione al procuratore costituito e, comunque, ne contestava la fondatezza nel merito.

Gli appellanti replicavano sostenendo la ritualità della notificazione.

Il Tar disponeva verifica, dalla quale emergeva un parziale scostamento rispetto alle prescrizioni tecniche. All'esito, definiva il giudizio con una sentenza in cui:

- a) dichiarava il difetto di legittimazione attiva del progettista, siccome titolare di un interesse di mero fatto alla conservazione dell'atto;
- b) dichiarava l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo il secondo provvedimento un atto di conferma propria;
- c) respingeva l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;
- d) nel merito, escludeva l'applicabilità dell'art. 21-nonies, della l. n. 241 del 1990;
- e) accoglieva il solo motivo concernente l'eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità e dell'irragionevolezza, ritenendo lo scostamento dell'installazione rispetto alle specifiche tecniche ministeriali in concreto irrilevante e la sanzione della decadenza sproporzionata;
- f) assorbiva tutte le altre censure;
- g) per l'effetto, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, annullava l'atto impugnato;
- h) compensava le spese di lite.

La sentenza (non notificata) veniva pubblicata il 17 gennaio 2018.

Il GSE impugnava la sentenza (notificando via pec l'atto di appello il 17 luglio 2018) e:

- a) riproponeva la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti;
- b) nel merito, censurava il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice in ordine all'unico motivo accolto, sostenendo la natura vincolata del potere di verifica e di controllo;
- c) comunque, contestava la correttezza della sentenza nella parte in cui aveva assorbito le altre censure dedotte dai ricorrenti avverso l'altro autonomo profilo motivazionale del provvedimento, idoneo da solo a sostenerlo;
- d) depositava, inoltre, una consulenza tecnica di parte al fine di sostenere che lo scostamento dell'impianto non fosse affatto di poca importanza.

- 8 MAR. 2019

La società Z e il signor Tizio chiedevano il rigetto dell'avverso gravame; inoltre, impugnavano la sentenza con appello incidentale notificato il 16 ottobre e tempestivamente depositato, ritenendola erronea nella parte in cui aveva:

- I) dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Tizio, siccome titolare di un interesse quantomeno morale all'annullamento dell'atto;
- II) dichiarato l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio, siccome il secondo provvedimento si fondava sulle medesime motivazioni di quello precedentemente emanato;
- III) nel merito del ricorso per motivi aggiunti, escluso l'applicabilità dell'art. 21-nonies, della legge n. 241/1990, insistendo in ordine alla natura del potere di verifica quale esercizio di autotutela amministrativa;
- IV) assorbito tutte le altre censure proposte;
- V) compensato integralmente tra le parti le spese di lite, nonostante la sostanziale vittoria della lite della parte ricorrente.

Gli appellanti incidentali, pertanto, riproponevano espressamente tutte le censure rimaste assorbite e, in relazione a quella concernente il (ritenuto) cattivo esercizio del potere di controllo da parte del GSE sui titoli abilitativi rilasciati dalle altre pubbliche amministrazioni, formulavano altresì al Collegio richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale:

a) per violazione della riserva di funzioni amministrative attribuite, in via principale, dall'art. 118 Cost., comma 1, ai Comuni. Inoltre, sarebbe violato il secondo comma della predetta disposizione costituzionale, secondo cui i Comuni sono titolari di funzioni proprie, tra le quali rientra certamente la tradizionale attribuzione in tema di governo del territorio e di rilascio dei titoli abilitativi;


b) per violazione degli artt. 103 e 113 Cost., in quanto verrebbe attribuito a un organo amministrativo un generalizzato potere di controllo sulla legittimità degli atti amministrativi rilasciati da tutte le Amministrazioni, statali e locali, in contrasto con il principio di separazione dei poteri e con la riserva, contemplata in Costituzione, spettante all'autorità giudiziaria relativa al sindacato sulla legittimità dell'attività compiuta dalla P.A. Sotto tale profilo, sarebbe addirittura ipotizzabile l'elusione del divieto di istituzione di giudici speciali sancito dall'art. 102, comma 2, Cost., in quanto verrebbero attribuiti a una società pubblica poteri spettanti in via esclusiva al potere giurisdizionale.

Eccepivano l'inammissibilità, per tardività, dell'avversa produzione documentale.

Ai sensi dell'art. 73 del cod. proc. amm., depositavano una memoria integrativa (non notificata) in cui asserivano l'applicazione, al caso *de quo*, della norma inserita dal comma 960 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, al comma 3 dell'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Il GSE eccepiva:

- a) l'irricevibilità per tardività dell'appello incidentale;
- b) l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello incidentale nel merito;
- c) l'inammissibilità del motivo concernente l'asserita illegittimità dell'atto impugnato ai sensi della legge n. 205/2017, perché nuovo e contenuto in una memoria non notificata;




8 MAR. 2019

- d) in subordine, l'infondatezza dello stesso motivo nel merito, non essendo la novella applicabile *ratione temporis* alla fattispecie;
 - e) la tardività della proposizione della richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale;
 - f) l'inammissibilità dell'avversa produzione documentale, ai sensi dell'art. 104 del c.p.a..
- Reiterava, ad ogni buon conto, l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti di primo grado.

Gli appellanti incidentali controdeducevano a tutte le avverse eccezioni, sostenendone l'infondatezza.

All'udienza pubblica le parti discutevano la causa e il Collegio la tratteneva per la decisione.

Il candidato rediga la decisione sull'appello esaminando tutte le questioni in rito e in merito anche nel caso in cui ritenga fondata una questione idonea astrattamente a precludere l'esame delle altre ovvero ritenga possibile l'assorbimento di uno o più motivi.



Five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures are stylized and vary in length and complexity.

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

Traccia n.1

La tassazione sui servizi digitali.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail.

A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, somewhat horizontal strokes.

A large, stylized handwritten signature in black ink, with a prominent loop at the top and a long, sweeping tail.

- 9 MAR. 2019

SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

Traccia n.2

Vizi formali degli atti impositivi e art. 21^{octies} della legge 7 agosto 1990, n. 241.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are four distinct signatures: one on the left, one in the center, and two on the right. The signatures are stylized and cursive.

- 9 MAR. 2019



SCIENZA DELLE FINANZE E DIRITTO FINANZIARIO

Traccia n.3

Flat tax per i neoresidenti (art. 24bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

A collection of five handwritten signatures in black ink, arranged in a loose cluster. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more angular.